



**COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA**

- Provincia di Venezia -

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI POLIZIA URBANA**

## SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I</b>		<b>CAPO V</b>
	<b>NORME GENERALI</b>		<b>DELLA CIRCOLAZIONE</b>
1	Oggetto del regolamento	32	Fonti normative
2	Scopi del regolamento	33	Trasporto di strumenti da taglio
3	Ambito di applicazione	34	Trasporto di -oggetti scomodi o pericolosi e servizio autobus
4	Incaricati della vigilanza		<b>CAPO VI</b>
5	Agenti giurati di società private		<b>DEI DIVIETI DI PASSAGGIO</b>
6	Operazioni di Polizia Giudiziaria		<b>DETERMINAZIONE SPAZI PER LE</b>
	<b>CAPO II</b>		<b>FIERE</b>
	<b>DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO</b>	35	Divieti di atti
7	Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	36	Circolazione e sosta degli autocarri
8	Disposizioni riguardanti i negozi	37	Sosta dei nomadi e roulotte
9	Pesatura della merce	38	Circolazione e sosta delle auto-caravan
10	Esposizione di edicole – rivenditori di giornali-	39	Delle fiere e dei mercati
	<b>CAPO III</b>	40	Bagni in luogo pubblico
	<b>DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO</b>		<b>CAPO VII</b>
11	Disposizioni di carattere generale		<b>DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE</b>
12	Portici - Cortili - Scale		<b>DEGLI</b>
13	Divieto di abbandono dei rifiuti		<b>ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI</b>
14	Espurgo dei pozzi neri	41	Della tenuta di animali
15	Altri divieti	42	Animali pericolosi
16	Materiali di risulta – Beni durevoli	43	Della tenuta dei cani
17	Conservazione degli edifici	44	Della tenuta dei gatti
18	Delle canne fumarie		<b>CAPO VIII</b>
			<b>DEI MESTIERI RUMOROSI E</b>
			<b>INCOMODI</b>

19	Divieto di imbrattare edifici ed impianti		
20	Ornamenti esterni dei fabbricati	45	<b>PREVENZIONE INCENDI</b>
21	Dei viali e dei giardini	46	Definizione
22	Vasche e fontane	47	Autorizzazione
23	Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse	47	Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode
24	Depositi in proprietà privata	48	Divieto di produrre rumori e suoni molesti
25	Collocamento di targhe o lapidi commemorative	49	Locali di pubblico spettacolo
26	Collocamento di cartelli ed iscrizioni	50	Suoni spettacoli all'aperto
27	Altri divieti	51	Prevenzione incendi – Accensione materiali infiammabili
	<b>CAPO IV</b>		<b>CAPO IX</b>
	<b>DELLO SGOMBERO DELLE</b>		<b>NORME FINALI E SANZIONI</b>
	<b>IMMONDIZIE</b>	52	Norme abrogate
	<b>E DELLA NEVE,</b>	53	Pubblicità del regolamento
	<b>DELL'INNAFFIAMENTO</b>	54	Sanzioni
28	Sgombero delle immondizie	55	Entrata in vigore del regolamento
29	Sgombero della neve		
30	Rimozione del ghiaccio		
31	Dell'innaffiamento		

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
  - 1) occupazione del suolo pubblico;
  - 2) polizia di centri abitati;
  - 3) decoro dei centri abitati;
  - 4) quiete pubblica;
  - 5) sicurezza nei centri abitati;
  - 6) attività commerciali;
  - 7) attività ambulanti.

### **Art. 2 - Scopi del regolamento.**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
  2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali, regionali, provinciali nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
  3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

### **Art. 4 - Incaricati della vigilanza.**

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti di Polizia Municipale e dagli altri agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

### **Art. 5 - Agenti giurati di società private.**

1. Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite possono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla Polizia Urbana.

### **Art. 6 – Operazioni di polizia giudiziaria.**

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

## **CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO**

### **Art. 7 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.**

1. Oltre quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le Autorizzazioni di occupazione dello spazio pubblico per esposizione di merci all'esterno di negozi possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni. La esposizione di frutta e verdura è fatta con almeno 50 cm. dal suolo.

### **Art. 8 - Disposizioni riguardanti i negozi.**

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici e simili esistenti al piano terra, di versare sulle pavimentazioni dei portici, dei marciapiedi, delle vie e delle piazze le immondizie, ancorché liquide, provenienti dalle loro attività.

### **Art. 9 - Pesatura della merce.**

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare la merce trova applicazione la normativa di riferimento al momento del sopralluogo.

### **Art. 10 – Esposizione di edicole - rivenditori di giornali .**

1. La esposizione di edicole e sommari da parte dei venditori di giornali e similari potrà avvenire unicamente in situazioni di sicurezza usando appositi quadri da collocare a filo muro.

## **CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO**

### **Art. 11 – Disposizioni di carattere generale.**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale, salvo preventiva autorizzazione.
2. I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico nella parte abitata della città potranno essere invitati, anche verbalmente, a recingere i terreni stessi, a salvaguardia della proprietà e per impedire l'uso indiscriminato o improprio del fondo. La stessa disposizione potrà essere estesa dalla Autorità Comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale quanto ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e nel pubblico interesse.
3. E fatto divieto ai non residenti usufruire del servizio di nettezza urbana comunque predisposto dall'Ente Comunale.

4.

### **Art. 12 - Portici – Cortili - Scale.**

1. I portici, i cortili, le scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro.

### **Art. 13 - Divieto di abbandono dei rifiuti.**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ,salvo diversa disposizione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle materie di riferimento, il violatore/i

è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile. Il Sindaco o il Funzionario competente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

#### **Art. 14 - Espurgo dei pozzi neri.**

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite con esclusione di eventuali spanti.

#### **Art. 15 - Altri divieti.**

1. È vietato:

- a) versare o anche gettare momentaneamente sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
- b) spolverare panni od altri oggetti simili dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade;
- c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;
- d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;
- e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie e nei giardini pubblici;
- f) introdurre alle pubbliche fontane oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- g) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;

#### **Art. 16 - Materiali di risulta - Beni durevoli.**

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, né in altri, qualora gli stessi possano costituire, a giudizio della Pubblica Amministrazione, deturpamento all'ambiente circostante. In tale caso devono essere trasportati nei luoghi appositamente indicati.

2. Il trasporto deve essere eseguito con mezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero possono essere conferiti alle imprese pubbliche, private o loro consorzi che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.

5. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono esemplificati come segue:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria;
- f) pneumatici;
- g) oli esausti;

#### **Art. 17 – Conservazione degli edifici.**

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono

imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della buona conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo le proprie case, lungo i relativi muri di cinta, per lo spazio di almeno un metro.

Detto obbligo va anche osservato lungo le relative linee di confine tra' proprietà per l'ampiezza di un metro.

#### **Art. 18 – Delle canne fumarie.**

1. Si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

#### **Art. 19 – Divieto di imbrattare edifici ed impianti.**

1. È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.
2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.
3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti .
4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare ai pubblici monumenti e impianti della pubblica illuminazione oggetti da esporsi in vendita.

#### **Art. 20 – Ornamenti esterni dei fabbricati.**

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

#### **Art. 21 – Dei viali e dei giardini.**

1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

- a) introdursi con veicoli in genere, velocipedi, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani. Questi ultimi devono essere sempre tenuti a guinzaglio e museruola;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
- c) rovinare siti erbosi o sdraiarsi sulle panchine;
- d) guastare o insudiciare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie;
- e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili;
- f) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.

- 2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati ed al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 22 - Vasche e fontane.**

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. In prossimità delle fontane è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti e simili.

#### **Art. 23 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.**

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché lampade, condutture della luce, acqua, telefonia ed a qualsiasi altro impianto od oggetto servente alla pubblica utilità.

3. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati ed al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 24 - Depositi in proprietà privata.**

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di cose, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

#### **Art. 25 – Collocamento di targhe o lapidi commemorative.**

- 1. Si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

#### **Art. 26 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni.**

- 1. Si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

#### **Art. 27 - Altri divieti.**

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, le logge, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici o privati per dormire o compiere atti contrari alla decenza pubblica.
2. E' vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria, salvo autorizzazione.
3. In pubblico è vietato tenere turpiloqui.

### **CAPO IV**

#### **DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO**

#### **Art. 28 – Sgombero delle immondizie**

1. La materia è disciplinata dal vigente "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati", sue modifiche e integrazioni.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato o della partecipazione dei cittadini o delle loro associazioni.

#### **Art. 29 – Sgombero della neve.**

1. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

#### **Art. 30 – Rimozione del ghiaccio**

1. Nel caso di formazione di ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori degli edifici dovranno immediatamente rimuovere il pericolo con le cautele che il caso comporta.

#### **Art. 31 – Dell'innaffiamento**

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi prospicienti la pubblica via, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

### **CAPO V**

#### **DELLA CIRCOLAZIONE**

#### **Art. 32 – Fonti normative.**

1. La materia è compiutamente disciplinata:
  - Dal nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Dal Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 33 – Trasporto di strumenti da taglio**

1. E' vietato attraversare, anche a piedi, luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danno ai passanti.
2. E', in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti non debitamente protetti.

### **Art. 34 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi e servizio autobus.**

1. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.
2. E' vietato ai passeggeri degli autobus urbani:
  - a) Insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti ed elementi della vettura;
  - b) Salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
  - c) Salire quando la vettura sia segnalata completa.

## **CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO – DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE**

### **Art. 35 - Divieti di atti.**

1. È vietato, nelle pubbliche vie, piazze ed aree pubbliche:
  - a) qualsiasi attività che ostacoli la circolazione stradale salvo specifica autorizzazione;
  - b) lanciare sassi od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere;

### **Art. 36 – Circolazione e sosta degli autocarri.**

1. E di norma vietata la sosta degli autoveicoli aventi portata superiore ai 120 q.li in aree non attrezzate.

### **Art. 37 - Sosta dei nomadi e roulotte.**

1. La sosta dei nomadi nel territorio comunale è di norma vietata, potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con apposito provvedimento.
  2. In assenza di questi, l'Autorità Comunale potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
    - il luogo in cui la sosta è consentita;
    - la durata massima della sosta.
1. 3. È vietato il soggiorno o campeggio di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, salvo specifica autorizzazione.

### **Art. 38 – Circolazione e sosta delle auto-caravan.**

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi dell'articolo 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

#### **Art. 39 - Delle fiere e dei mercati.**

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dal vigente «Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche», conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 40 - Bagni in luogo pubblico.**

1. E' vietato fare bagni nei fiumi e nei canali .

### **CAPO VII**

#### **DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI**

#### **Art. 41 – Della tenuta di animali.**

1. Nei centri urbani non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, e simili., né animali da cortile.

#### **Art. 42 - Animali pericolosi.**

1. Tutti gli animali di indole feroce o aggressiva, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

— essere custoditi in gabbie o recinti adeguati alle cure, alle condizioni di sopravvivenza e sufficientemente sicuri, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

#### **Art. 43 - Della tenuta dei cani.**

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi, se non nei casi espressamente previsti per legge.

2. È inoltre vietato:

a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli

c) far vagare cani .

3. I cani di grossa taglia e tutti gli altri cani comunque pericolosi, presenti o condotti su aree pubbliche, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e portare la museruola.

4. Le persone che conducono i cani fuori dalla proprietà privata, sono tenuti ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici . Per tale prevenzione dovranno avere con sé mezzi idonei per provvedere immediatamente alla pulizia.

#### **Art. 44 - Della tenuta dei gatti.**

1. E' vietato possedere od ospitare animali domestici qualora non vengano agli stessi riservate cure adeguate, che assicurino lo stato di salute e garantiscano le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi adibiti alla tenuta.

2. I gatti devono essere tenuti in modo tale da non recare molestia a terzi .In ogni caso eventuali danni saranno risarciti immediatamente dal detentore.

3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà o a loro affidati, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

## **CAPO VIII QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 45 – Definizione.**

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, che con l'uso, recano molestia al vicinato o alla quiete pubblica.

2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

### **Art. 46 – Autorizzazione.**

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dal regolamento edilizio vigente .

### **Art. 47 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode.**

1. Il Sindaco, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

### **Art. 48 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.**

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
2. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, è vietato:
  - a) produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
  - b) tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.
3. E' vietato esercitare arte , mestiere, industria tra le ore 19.30 e le ore 08.00 dal 1° ottobre al 30 aprile, e tra le ore 20.00 e le ore 07,30 dal 1° maggio al 30 settembre , che siano causa di rumori o di disturbo. L'attività interessata dovrà essere sospesa dalle ore 12.00 alle ore 14.30;
4. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30 dal 1° ottobre al 30 aprile ; dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dal 1° maggio al 30 settembre.
5. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore endotermico, seghe circolari o meccaniche è consentito con gli stessi orari e periodi di cui al comma 4°.-

### **Art. 49 - Locali di pubblico spettacolo.**

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, e simili.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

### **Art. 50 – Suoni spettacoli all'aperto.**

1. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività all'uopo stabilito.

### **Art. 51 – Prevenzione incendi – Accensione materiali infiammabili.**

1. Nell'ambito del centro abitato nessuno può accendere materiale infiammabile, falò e simili senza speciale autorizzazione. Anche in caso di rilascio di permesso l'Autorità Comunale detterà norme atte a prevenire incendi od altri inconvenienti al vicinato.

## **CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI**

### **Art. 52 - Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

### **Art. 53 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 54 - Sanzioni.**

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui le violazioni siano contemplate da specifiche leggi, i trasgressori alle disposizioni del presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa come segue:
  - Violazioni ai precetti contenuti al capo secondo: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ;
  - Violazioni ai precetti contenuti al capo terzo: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ;
  - Violazioni ai precetti contenuti al capo quarto: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ;
  - Violazioni ai precetti contenuti al capo quinto: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ;
  - Violazioni ai precetti contenuti al capo sesto: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ;
  - Violazioni ai precetti contenuti al capo settimo: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ;
  - Violazioni ai precetti contenuti al capo ottavo: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ;

2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 55 - Entrata in vigore del presente regolamento.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio a norma dell'art.33 comma 2° dello Statuto Comunale di cui alla deliberazione del C.C. 88/2000.